


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## Basilea 3 – L'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica

Gennaio 2014



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito Internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2014. Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 978-92-9131-565-9 (web)

## Indice

Basilea 3 – L'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica .....	1
Introduzione .....	1
Definizione e requisito minimo.....	2
Perimetro di consolidamento .....	2
Misura del patrimonio .....	2
Misura dell'esposizione .....	2
(a) Esposizioni in bilancio .....	3
(b) Esposizioni in derivati.....	3
(c) Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT).....	7
(d) Poste fuori bilancio.....	9
Requisiti di informativa pubblica.....	10
(i) Entrata in vigore, frequenza e modalità dell'informativa pubblica .....	10
(ii) Schemi di segnalazione .....	11
(iii) Tavola di raffronto sintetico .....	11
(iv) Schema comune di segnalazione, tabella esplicativa, raccordo e altri requisiti .....	12
Disposizioni transitorie.....	15
Allegato – Riferimenti .....	16



# Basilea 3 – L'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica

## Introduzione

1. Una delle cause di fondo della crisi finanziaria globale è stato l'accumulo di un grado eccessivo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, nel sistema bancario. In numerosi casi le banche avevano accumulato una leva eccessiva pur mantenendo in apparenza robusti coefficienti patrimoniali basati sul rischio. Nella fase più acuta della crisi i mercati finanziari hanno costretto il settore bancario a ridurre la propria leva, il che ha amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle attività. Questo processo di riduzione della leva finanziaria ha accentuato la spirale tra perdite, erosione del capitale delle banche e contrazione della disponibilità di credito.

2. Basilea 3 ha introdotto un indice di leva finanziaria (leverage ratio) semplice, trasparente e non basato sul rischio, volto a costituire una misura supplementare credibile rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio. L'indice di leva finanziaria ha i seguenti obiettivi:

- contenere l'accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, al fine di evitare processi destabilizzanti di deleveraging che possono arrecare pregiudizio al sistema finanziario nel suo complesso e all'economia;
- rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura integrativa semplice e non basata sul rischio.

3. Il Comitato di Basilea è del parere che:

- un indice semplice della leva finanziaria sia di fondamentale importanza per integrare lo schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio;
- per essere credibile, un indice della leva finanziaria deve assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio.

4. L'attuazione dei requisiti relativi all'indice di leva finanziaria ha preso avvio il 1° gennaio 2013 con la segnalazione alle autorità nazionali di vigilanza dell'indice di leva finanziaria e delle sue componenti da parte delle singole banche, e proseguirà con la pubblicazione delle relative informazioni dal 1° gennaio 2015. Il Comitato continuerà a monitorare l'impatto di questi adempimenti informativi. La calibrazione definitiva, ed eventuali ulteriori adeguamenti alla definizione dell'indice, saranno completati entro il 2017, con l'obiettivo di trasformare l'indice in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro il 1° gennaio 2018.

5. Il presente documento contiene le disposizioni relative all'indice di leva finanziaria di Basilea 3 e i corrispondenti requisiti di informativa pubblica applicabili dal 1° gennaio 2015, che sostituiscono quelli contenuti nella sezione V di *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per la versione precedente delle disposizioni in materia di indice di leva finanziaria, cfr. i paragrafi 151-167 del testo di Basilea 3, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

## Definizione e requisito minimo

6. L'indice di leva finanziaria di Basilea 3 è definito come rapporto fra misura del patrimonio (numeratore) e misura dell'esposizione (denominatore), ed è espresso in termini percentuali.

$$\text{Indice di leva finanziaria} = \frac{\text{Misura del patrimonio}}{\text{Misura dell'esposizione}}$$

7. Il Comitato continuerà a sperimentare un requisito minimo del 3% per l'indice di leva finanziaria durante il periodo dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017. Ulteriori disposizioni transitorie sono riportate ai successivi paragrafi 59-61.

## Perimetro di consolidamento

8. L'indice di leva finanziaria di Basilea 3 segue lo stesso perimetro di consolidamento prudenziale utilizzato per lo schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio. Tale perimetro è definito nella prima parte (Ambito di applicazione) dello schema di regolamentazione Basilea 2<sup>2</sup>.

9. *Trattamento degli investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie, assicurative e commerciali esterne al perimetro di consolidamento prudenziale:* qualora un'entità bancaria, finanziaria, assicurativa o commerciale non rientri nel perimetro di consolidamento prudenziale, ai fini dell'indice di leva finanziaria è incluso nella misura dell'esposizione solo l'investimento nel capitale di tale entità (ossia solo il valore contabile dell'investimento e non le attività sottostanti o altre esposizioni dell'entità in cui si investe). Tuttavia, possono essere esclusi dalla misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria gli investimenti nel capitale di tali entità dedotti dal patrimonio di base (Tier 1) conformemente al paragrafo 16.

## Misura del patrimonio

10. La misura del patrimonio per l'indice di leva finanziaria corrisponde al patrimonio di base (Tier 1) dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio, in base alla definizione contenuta nei paragrafi 49-96 di Basilea 3<sup>3</sup>, tenendo conto delle disposizioni transitorie. Detto altrimenti, la misura del patrimonio utilizzata per l'indice di leva finanziaria in un dato momento è la misura del patrimonio di base applicabile in quello stesso momento ai fini dello schema basato sul rischio.

11. Durante il periodo di transizione il Comitato continuerà a raccogliere dati per valutare quale sarebbe l'impatto di utilizzare il Common Equity Tier 1 (CET1) o il patrimonio di vigilanza totale come misura del patrimonio per l'indice di leva finanziaria.

## Misura dell'esposizione

12. La misura dell'esposizione per l'indice di leva finanziaria corrisponde di norma al valore contabile, nel rispetto delle condizioni seguenti:

<sup>2</sup> Consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf).

<sup>3</sup> Consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

- le esposizioni in bilancio, diverse dagli strumenti derivati, sono incluse nella misura dell'esposizione al netto di accantonamenti specifici o rettifiche di valore contabili (ad esempio, per deterioramento del merito creditizio);
- non è consentita la compensazione tra prestiti e depositi.

13. Salvo diversamente specificato di seguito, le banche non possono considerare garanzie reali materiali o finanziarie, garanzie personali o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito per ridurre la misura dell'esposizione.

14. La misura dell'esposizione complessiva di una banca è data dalla somma delle seguenti esposizioni: (a) esposizioni in bilancio, (b) esposizioni in derivati, (c) esposizioni per operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e (d) poste fuori bilancio. I trattamenti specifici di queste quattro tipologie principali di esposizione sono definiti di seguito.

### (a) Esposizioni in bilancio

15. Le banche includono nella misura dell'esposizione *tutte* le attività in bilancio, comprese quelle rappresentate dalle garanzie reali connesse con derivati e dalle garanzie reali connesse con operazioni SFT, a eccezione delle attività in bilancio connesse con derivati e operazioni SFT di cui ai successivi paragrafi 18-37<sup>4</sup>.

16. Tuttavia, per coerenza, possono essere dedotte dalla misura dell'esposizione le poste attive di bilancio dedotte dal patrimonio Tier 1 (conformemente ai paragrafi 66-89 di Basilea 3). Seguono due esempi:

- qualora un'entità bancaria, finanziaria o assicurativa non sia inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale, così come indicato nel paragrafo 8, l'ammontare degli investimenti nel capitale di detta entità che sia dedotto in tutto o in parte dal Common Equity Tier 1 (CET1) o dal Tier 1 aggiuntivo della banca in base all'approccio di deduzione corrispondente di cui ai paragrafi 84-89 di Basilea 3 può essere dedotto anche dalla misura dell'esposizione;
- per le banche che impiegano il metodo basato sui rating interni (IRB) nella determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, il paragrafo 73 di Basilea 3 prevede che eventuali differenze negative fra lo stock degli accantonamenti ammessi e le perdite attese siano dedotte dal CET1. Lo stesso ammontare può essere dedotto dalla misura dell'esposizione.

17. Le poste passive non sono deducibili dalla misura dell'esposizione. Ad esempio, le plus/minusvalenze su passività valutate al fair value o le rettifiche di valore contabili su passività in derivati dovute a variazioni del merito creditizio proprio della banca, come descritto al paragrafo 75 di Basilea 3, non devono essere dedotte dalla misura dell'esposizione.

### (b) Esposizioni in derivati

18. *Trattamento dei derivati* – I derivati danno luogo a due tipologie di esposizione: (a) un'esposizione riconducibile al sottostante del contratto derivato e (b) un'esposizione al rischio di credito di controparte (RCC). L'indice di leva finanziaria utilizza il metodo illustrato di seguito per rilevare entrambe queste tipologie di esposizione.

<sup>4</sup> Qualora una banca, in virtù dei criteri contabili adottati, contabilizzi in bilancio le attività fiduciarie, tali attività possono essere escluse dalla misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria a condizione che soddisfino i criteri di eliminazione contabile previsti dal principio IAS 39 e, ove applicabile, quelli di deconsolidamento previsti dal principio IFRS 10. Al momento di pubblicare l'indice di leva finanziaria le banche dovranno rendere nota l'entità delle poste fiduciarie eliminate, come stabilito nel paragrafo 52.

19. Le banche calcolano la propria esposizione in derivati<sup>5</sup>, anche in caso di vendita di protezione mediante derivati su crediti, come costo di sostituzione (CS)<sup>6</sup> dell'esposizione corrente, più una maggiorazione per l'esposizione potenziale futura (EPF), come descritto nel paragrafo 20. Laddove l'esposizione in derivati sia coperta da un contratto di compensazione bilaterale idoneo, come specificato nell'allegato, può essere applicato un trattamento alternativo<sup>7</sup>. I derivati su crediti venduti sono soggetti a un trattamento supplementare, descritto ai successivi paragrafi 29-31.

20. Per una singola esposizione in derivati non coperta da un contratto di compensazione bilaterale idoneo, così come specificato nei paragrafi 8-9 dell'allegato, l'ammontare da includere nella misura dell'esposizione è determinato come segue:

*misura dell'esposizione = costo di sostituzione (CS) + maggiorazione*

dove:

CS = il costo di sostituzione del contratto (in base al prezzo corrente di mercato), qualora il contratto abbia valore positivo

*maggiorazione* = importo corrispondente alla EPF durante la vita residua del contratto, calcolato applicando un fattore di maggiorazione all'ammontare nozionale del derivato. I fattori di maggiorazione sono contenuti nei paragrafi 1 e 3 dell'allegato.

21. *Compensazione bilaterale* – Laddove esista un contratto di compensazione bilaterale idoneo come specificato ai paragrafi 8-9 dell'allegato, il CS per l'insieme delle esposizioni in derivati coperto dal contratto sarà pari al costo di sostituzione netto e la maggiorazione sarà  $A_{netto}$ , calcolata in base al paragrafo 10 dell'allegato.

22. *Trattamento di garanzie reali collegate* – Le garanzie reali ricevute in relazione a contratti derivati hanno due effetti opposti sulla leva finanziaria:

- riducono l'esposizione alla controparte; ma
- possono anche aumentare le risorse economiche a disposizione della banca, poiché la banca può utilizzare le garanzie reali per aumentare la leva finanziaria.

23. Le *garanzie reali ricevute* in relazione a contratti derivati non riducono necessariamente la leva finanziaria inerente la posizione in derivati della banca, come generalmente avviene se l'esposizione al rischio di regolamento relativa al contratto derivato sottostante non è ridotta. In linea generale, le garanzie reali ricevute non possono essere compensate a fronte delle esposizioni in derivati, indipendentemente dal fatto che la compensazione sia permessa dai criteri contabili adottati dalla banca o dallo schema prudenziale basato sul rischio. Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'esposizione tramite l'applicazione dei precedenti paragrafi 19-21, la banca non deve ridurre l'ammontare dell'esposizione in funzione di eventuali garanzie reali ricevute dalla controparte.

24. Analogamente, con riferimento alle *garanzie reali fornite*, le banche aggiungono alla misura dell'esposizione l'ammontare di eventuali garanzie reali fornite in relazione a contratti derivati qualora lo

<sup>5</sup> Questo approccio fa riferimento al metodo dell'esposizione corrente (Current Exposure Method, CEM) utilizzato nell'ambito di Basilea 2 per calcolare l'ammontare delle esposizioni all'RCC associate ad esposizioni in derivati. Il Comitato sta valutando metodi alternativi al CEM. Qualora venisse adottato un metodo alternativo in sostituzione del CEM, il Comitato valuterà se tale metodo alternativo risponda alla necessità di rilevare entrambe le tipologie di esposizione create dai derivati, come descritto nel 18.

<sup>6</sup> Se i principi contabili nazionali applicati da una banca non prevedono alcuna misura contabile dell'esposizione per alcuni strumenti derivati, poiché tali strumenti sono detenuti (completamente) fuori bilancio, la banca utilizza come costo di sostituzione la somma dei fair value positivi dei derivati in parola.

<sup>7</sup> Si tratta delle regole di compensazione previste da Basilea 2, eccetto quelle per la compensazione fra prodotti differenti contenute nell'allegato 4, sezione 3 (in altri termini, al fine di determinare la misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria non è consentita la compensazione tra prodotti differenti).



stanziamento di tali garanzie abbia ridotto il valore delle loro attività di bilancio in base ai criteri contabili adottati.

25. *Trattamento dei margini di variazione in contante* – Nel trattamento delle esposizioni in derivati ai fini dell'indice di leva finanziaria, la quota in contante dei margini di variazione scambiati tra le controparti può essere considerata come una forma di pagamento preregolamento laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) per le operazioni non compensate tramite controparti centrali *qualificate* (QCCP)<sup>8</sup>, l'ammontare ricevuto in contante dalla controparte beneficiaria non viene segregato;
- (ii) i margini di variazione sono calcolati e scambiati giornalmente sulla base della valutazione ai prezzi di mercato delle posizioni in derivati;
- (iii) i margini di variazione in contante sono ricevuti nella stessa valuta di regolamento del contratto derivato;
- (iv) i margini di variazione scambiati sono pari all'intero importo che sarebbe necessario a estinguere completamente l'esposizione ai prezzi correnti di mercato relativa al derivato, nel rispetto della soglia e dell'importo minimo di rilevanza del trasferimento applicabili alla controparte;
- (v) le transazioni in derivati e i margini di variazione sono coperti da un singolo accordo quadro di compensazione (master netting agreement, MNA)<sup>9, 10</sup> tra le entità giuridiche che sono controparti dell'operazione in derivati. L'MNA stipula esplicitamente che le controparti accettano di regolare su base netta ogni obbligo di pagamento coperto dall'accordo di compensazione, tenendo conto di eventuali margini di variazione ricevuti o versati in caso di evento creditizio che interessi una qualsiasi delle controparti. L'MNA deve essere giuridicamente vincolante e avere efficacia in tutte le giurisdizioni interessate, anche nell'eventualità di default, fallimento o insolvenza.

26. Qualora le condizioni del paragrafo 25 siano soddisfatte, la quota in contante dei margini di variazione *ricevuti* può essere utilizzata per ridurre la componente relativa al costo di sostituzione nella misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria, e le attività connesse con i margini di variazione in contante *versati* possono essere dedotte dalla misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria come segue:

- nel caso dei margini di variazione in contante *ricevuti*, la banca ricevente può ridurre il costo di sostituzione (ma non la componente della maggiorazione) relativo all'ammontare dell'esposizione dello strumento derivato in misura pari all'importo in contante ricevuto, a condizione che il valore positivo ai prezzi di mercato del/i contratto/i derivato/i non sia già stato ridotto in misura uguale (pari all'ammontare dei margini di variazione in contante ricevuti) in base ai criteri contabili adottati dalla banca;
- con riferimento ai margini di variazione in contante *versati* a una controparte, la banca conferente può dedurre il relativo credito dalla misura dell'esposizione dell'indice di leva

<sup>8</sup> Le QCCP sono definite nell'allegato 4, sezione I, A. Termini di carattere generale, del documento del CBVB *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale*, giugno 2006, nella versione modificata.

<sup>9</sup> Ai presenti fini, un accordo quadro MNA può essere considerato alla stregua di un singolo MNA.

<sup>10</sup> Nell'ambito dei criteri indicati in questo paragrafo, il termine "accordo quadro di compensazione" comprende ogni eventuale "accordo di compensazione" che dia luogo a diritti di compensazione giuridicamente opponibili. Questa precisazione riflette il fatto che per gli accordi di compensazione utilizzati dalle CCP il livello di standardizzazione non è al momento comparabile a quello raggiunto per gli accordi di compensazione delle operazioni bilaterali in strumenti OTC.

finanziaria, laddove i margini di variazione in contante siano stati riconosciuti come attività in base ai criteri contabili adottati dalla banca.

I margini di variazione in contante non possono essere utilizzati per ridurre l'importo dell'EPF (incluso il calcolo del rapporto netto-lordo (RNL), definito al paragrafo 10 dell'allegato).

27. *Trattamento dei servizi di compensazione* – Se una banca che opera in qualità di partecipante ("partecipante")<sup>11</sup> offre servizi di compensazione ai clienti, le esposizioni da negoziazione<sup>12</sup> del partecipante verso la CCP che si vengono a creare allorché il partecipante è obbligato a rimborsare al cliente le eventuali perdite dovute a variazioni di valore delle sue transazioni in caso di default della CCP devono essere rilevate applicando lo stesso trattamento applicabile a qualsiasi altro tipo di transazione in derivati. Tuttavia, se il partecipante, in virtù degli accordi contrattuali con il cliente, non è tenuto a rimborsare al cliente le eventuali perdite dovute a variazioni di valore delle sue transazioni in caso di default della QCCP, il partecipante non è tenuto a computare le risultanti esposizioni da negoziazione verso la QCCP nella misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria.

28. Qualora un cliente effettui un'operazione in derivati direttamente con la CCP e il partecipante garantisca alla CCP l'adempimento delle obbligazioni relative alle esposizioni da negoziazione in derivati dei propri clienti, ai fini dell'indice di leva finanziaria la banca che agisce da partecipante deve *calcolare* la sua connessa esposizione derivante dalla garanzia come un'esposizione in derivati conformemente ai paragrafi 19-26, come se avesse effettuato la transazione direttamente con il cliente, anche con riferimento al ricevimento o al versamento di margini di variazione in contante.

29. *Trattamento aggiuntivo dei derivati su crediti venduti* – In aggiunta all'esposizione all'RCC connessa con il fair value dei contratti, i derivati su crediti venduti creano un'esposizione creditizia nozionale connessa con l'affidabilità creditizia dell'entità di riferimento. Il Comitato ritiene pertanto che ai fini della misura dell'esposizione sia appropriato trattare i derivati su crediti venduti alla stregua degli strumenti a pronti (ad esempio prestiti, obbligazioni).

30. Al fine di misurare l'esposizione creditizia verso l'entità di riferimento sottostante, in aggiunta al summenzionato trattamento RCC per i derivati e le relative garanzie reali, l'importo nozionale effettivo<sup>13</sup> cui fa riferimento un derivato su crediti venduto deve essere incluso nella misura dell'esposizione. L'importo nozionale effettivo di un derivato su crediti venduto può essere ridotto in misura pari all'eventuale variazione negativa dell'importo al fair value che è stato incorporato nel calcolo del patrimonio di base (Tier 1) per il derivato su crediti venduto. L'ammontare risultante può essere ulteriormente ridotto in misura pari all'importo nozionale effettivo di un derivato su crediti acquistato sulla stessa entità di riferimento<sup>14, 15</sup>, a condizione che:

<sup>11</sup> Ai fini del presente paragrafo, si applica la definizione di partecipante ("clearing member") contenuta nell'emendamento dell'allegato 4, sezione I, A. Termini di carattere generale, del documento del CBVB *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale*, giugno 2006.

<sup>12</sup> Ai fini dei paragrafi 27 e 28, le "esposizioni da negoziazione" comprendono il margine iniziale indipendentemente dal fatto che sia stato costituito in modo tale da non essere aggredibile in caso di insolvenza della CCP.

<sup>13</sup> L'importo nozionale effettivo è calcolato correggendo l'importo nozionale in modo da riflettere la reale esposizione dei contratti a effetto di leva o altrimenti modificati dalla struttura della transazione.

<sup>14</sup> Due entità di riferimento sono considerate identiche solo se si riferiscono alla stessa entità giuridica. Per i derivati su crediti riferiti a un'unica entità (single-name), la protezione acquistata relativa a una posizione subordinata può compensare la protezione venduta su una posizione di rango più elevato (senior) della stessa entità di riferimento a condizione che un evento creditizio relativo all'attività di riferimento senior dia luogo anche a un evento creditizio relativo all'attività di riferimento subordinata. La protezione acquistata su un pool di entità di riferimento può compensare la protezione venduta su singole entità di riferimento se la protezione acquistata è economicamente equivalente all'acquisto della protezione separatamente per ciascuna delle singole entità del pool (è quanto accadrebbe, ad esempio, se una banca acquistasse protezione su un'intera struttura di cartolarizzazione). Se una banca acquista protezione su un pool di entità di riferimento, ma la protezione creditizia non copre l'intero pool (ossia copre solo un sottoinsieme del pool, come ad esempio nel caso di un derivato su crediti di tipo nth-to-default o di una tranche di cartolarizzazione), non è consentita la compensazione per la

- la protezione creditizia acquistata sia relativa a un'obbligazione di riferimento di rango pari o inferiore all'obbligazione di riferimento sottostante al derivato su crediti venduto nel caso di derivati su crediti single name<sup>16</sup>; e
- la scadenza residua della protezione creditizia acquistata sia pari o superiore alla scadenza residua del derivato su crediti venduto.

31. Poiché i derivati su crediti venduti sono inclusi nella misura dell'esposizione al loro importo nozionale effettivo e sono altresì soggetti alle maggiorazioni per l'EPF, la misura dell'esposizione per i derivati su crediti venduti può essere sovrastimata. Le banche possono quindi scegliere di dedurre l'importo della singola maggiorazione per l'EPF relativa a un derivato su crediti venduto (non compensato secondo il paragrafo 30 e il cui importo nozionale effettivo è incluso nella misura dell'esposizione) dalla maggiorazione lorda di cui ai paragrafi 19-21<sup>17</sup>.

### (c) Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

32. Le operazioni SFT<sup>18</sup> sono incluse nella misura dell'esposizione in base al trattamento descritto di seguito. Tale trattamento riconosce che le operazioni di prestito e di indebitamento garantito sotto forma di SFT costituiscono un'importante fonte di leva finanziaria, e assicura un'attuazione coerente a livello internazionale fornendo una misura comune che considera le principali differenze fra i vari regimi contabili.

33. *Trattamento generale (banca che funge da principale)* – Va inclusa nella misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria la somma degli importi di cui ai seguenti sottoparagrafi (i) e (ii):

- (i) attività SFT lorde riconosciute a fini contabili<sup>19</sup> (ossia al lordo di compensazioni contabili)<sup>20</sup>, corrette come segue:

protezione venduta su singole entità di riferimento. Le protezioni acquistate possono tuttavia compensare le protezioni vendute su un pool a condizione che la protezione acquistata copra l'intero sottoinsieme del pool su cui la protezione è stata venduta. In altre parole, la compensazione è ammissibile solo quando il pool di attività di riferimento e il livello di subordinazione di entrambe le transazioni sono identici.

<sup>15</sup> L'importo nozionale effettivo di un derivato su crediti venduto può essere ridotto in misura pari all'eventuale variazione negativa del fair value rispecchiata dal patrimonio di base (Tier 1) della banca, a condizione che l'importo nozionale effettivo della protezione creditizia acquistata oggetto di compensazione sia anch'esso ridotto in misura pari all'eventuale conseguente variazione positiva del fair value rispecchiata dal patrimonio di base (Tier 1). Se una banca acquista protezione creditizia mediante un total return swap (TRS) e contabilizza come reddito netto il saldo positivo i pagamenti netti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto (attraverso una riduzione del fair value o un aumento delle riserve) rispecchiata nel patrimonio di base (Tier 1), la protezione creditizia non sarà ammessa a compensazione degli importi nozionali effettivi relativi ai derivati su crediti venduti.

<sup>16</sup> Per i prodotti in tranches, la protezione acquistata deve riguardare un'obbligazione di riferimento con lo stesso grado di prelazione.

<sup>17</sup> In questi casi, laddove siano in vigore contratti efficaci di compensazione bilaterale, nel calcolo  $A_{netto} = 0,4 \cdot A_{lordo} + 0,6 \cdot RNL \cdot A_{lordo}$  in base ai paragrafi 19-21,  $A_{lordo}$  può essere ridotto in misura pari agli importi delle singole maggiorazioni (ossia dei nozionali moltiplicati per gli opportuni fattori di maggiorazione) che si riferiscono ai derivati su crediti venduti i cui importi nozionali sono inclusi nella misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria. Non vanno tuttavia apportate correzioni all' $RNL$ . Qualora non siano in vigore contratti efficaci di compensazione bilaterale, la maggiorazione per l'EPF può essere posta pari a zero al fine di evitare le duplicazioni nel calcolo di cui al presente paragrafo.

<sup>18</sup> Le SFT sono operazioni pronti contro termine attive e passive, operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e finanziamenti connessi con titoli, il cui valore dipende dalle quotazioni di mercato e che sono spesso soggette a margini di garanzia.

<sup>19</sup> Per le attività SFT soggette a novazione e compensate tramite QCCP, le "attività SFT lorde riconosciute a fini contabili" sono sostituite dall'esposizione contrattuale finale, dato che i contratti preesistenti sono stati sostituiti da nuovi obblighi giuridici tramite il processo di novazione.

- escludendo dalla misura dell'esposizione il valore di eventuali titoli ricevuti nell'ambito di un'operazione SFT, laddove la banca abbia contabilizzato i titoli in bilancio come attività<sup>21</sup>; e
- i debiti e i crediti derivanti da operazioni SFT con la medesima controparte possono essere misurati su base netta se vengono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
  - (a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento finale;
  - (b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con quello dovuto dalla controparte è giuridicamente vincolante sia correntemente nell'ambito della normale operatività, sia nell'eventualità di: (i) default, (ii) insolvenza e (iii) fallimento; e
  - (c) le controparti intendono effettuare il regolamento su base netta, simultaneamente, ovvero le transazioni sono soggette a un meccanismo di regolamento che sia funzionalmente equivalente al regolamento netto, ossia i flussi di cassa delle operazioni sono equivalenti, di fatto, a un singolo importo netto alla data di regolamento. Per ottenere una simile equivalenza, entrambe le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento e gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità e/o linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento di entrambe le operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa e che i collegamenti con i flussi di garanzie reali non diano luogo a interferenze nel regolamento netto per contanti<sup>22</sup>;

(ii) una misura dell'RCC calcolata come l'esposizione corrente senza una maggiorazione per l'EPF, in base alla metodologia seguente:

- in presenza di un MNA idoneo<sup>23</sup>, l'esposizione corrente ( $E^*$ ) è pari al valore più elevato tra zero e il fair value totale dei titoli e del contante dati in prestito a una controparte per tutte le transazioni incluse nell'MNA idoneo ( $\sum E_i$ ), meno il fair value totale del contante e dei titoli ricevuti dalla controparte per tali transazioni ( $\sum C_i$ ):

$$E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

- in assenza di un MNA idoneo, l'esposizione corrente per le transazioni con una controparte deve essere calcolata per ogni singola transazione: ciascuna transazione  $i$  è quindi trattata come insieme di compensazione a sé stante:

$$E_i^* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$$

34. *Operazioni contabilizzate come vendite* – La leva finanziaria può rimanere presso il prestatore del titolo in un'operazione SFT indipendentemente dal fatto che i criteri contabili adottati prevedano la contabilizzazione della vendita. Pertanto, laddove tale contabilizzazione abbia luogo, ai fini della determinazione della sua misura dell'esposizione la banca annulla tutte le poste contabili relative alla vendita e quindi calcola la propria esposizione come se in base ai criteri contabili adottati l'operazione SFT fosse stata trattata alla stregua di un'operazione di finanziamento (in altri termini, per un'operazione

<sup>20</sup> Le attività SFT lorde riconosciute a fini contabili non devono tenere conto di alcuna compensazione *contabile* fra debiti e crediti in contante (a differenza, ad esempio, di quanto attualmente consentito dai principi contabili IFRS e GAAP statunitensi). Questo trattamento prudenziale ha il vantaggio di evitare incoerenze legate alla compensazione che possono manifestarsi tra regimi contabili diversi.

<sup>21</sup> Ciò può accadere, ad esempio, nel quadro dei principi GAAP statunitensi, che prevedono la possibilità di contabilizzare come attività i titoli ricevuti nell'ambito di un'operazione SFT se il ricevente ha il diritto di riutilizzarli (rehypothecation), ma non lo ha fatto.

<sup>22</sup> Quest'ultima condizione assicura che eventuali problemi riguardanti la componente in titoli di un'operazione SFT non interferiscano con il perfezionamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti.

<sup>23</sup> È considerato "idoneo" un MNA che soddisfa i requisiti specificati nei paragrafi 12-13 dell'allegato.

SFT di questo tipo la banca include la somma degli importi di cui ai sottoparagrafi (i) e (ii) del paragrafo 33).

35. *Banca che funge da agente*: una banca che opera in veste di agente in un'operazione SFT fornisce di norma un indennizzo o una garanzia personale a una sola delle due parti coinvolte, e solo a fronte della differenza tra il valore del titolo o del contante che il suo cliente ha dato in prestito e il valore della garanzia reale che il debitore ha fornito. In tale situazione, la banca presenta nei confronti della controparte del proprio cliente un'esposizione pari alla differenza fra questi valori, anziché all'intero importo del titolo o del contante sottostante alla transazione (come invece avverrebbe qualora la banca fosse uno dei principali coinvolti nella transazione). Laddove la banca non possieda/controlli il contante o il titolo sottostante, tali risorse non possono essere utilizzate dalla banca per accrescere la propria leva finanziaria.

36. Qualora una banca che opera in veste di agente in un'operazione SFT fornisca un indennizzo o una garanzia personale a un cliente o a una controparte per l'eventuale differenza tra il valore del titolo o del contante che il suo cliente ha dato in prestito e il valore della garanzia reale che il debitore ha fornito, la banca calcola la misura dell'esposizione applicando solo il sottoparagrafo (ii) del paragrafo 33<sup>24</sup>.

37. La banca che operi in veste di agente in un'operazione SFT e fornisca un indennizzo o una garanzia personale a un cliente o a una controparte è autorizzata ad applicare il trattamento eccezionale di cui al paragrafo 36 *solo* se l'esposizione della banca stessa alla transazione è limitata alla differenza, oggetto di garanzia personale, tra il valore del titolo o del contante che il suo cliente ha dato in prestito e il valore della garanzia reale che il debitore ha fornito. Qualora la banca presenti un'esposizione economica ulteriore (rispetto alla summenzionata differenza di valore oggetto di garanzia personale) nei confronti del titolo o del contante sottostante alla transazione<sup>25</sup>, nella misura dell'esposizione va inclusa un'ulteriore esposizione pari all'ammontare complessivo del titolo o del contante.

#### (d) Poste fuori bilancio

38. La presente sezione illustra come incorporare nella misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria le poste fuori bilancio, secondo la definizione di Basilea 2. Tali poste comprendono le aperture di credito (incluse le linee di liquidità), siano esse revocabili incondizionatamente o meno, i sostituti diretti del credito, le accettazioni, le lettere di credito standby e le lettere di credito connesse con operazioni su merci.

39. Nel metodo standardizzato dello schema patrimoniale basato sul rischio, le poste fuori bilancio sono convertite in equivalenti creditizi mediante l'impiego di fattori di conversione creditizia (FCC). Al fine di determinare l'ammontare dell'esposizione relativa alle poste fuori bilancio per l'indice di leva finanziaria, si applicano all'importo nozionale gli FCC di cui ai paragrafi 14-22 dell'allegato<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> In aggiunta alle condizioni enunciate nei paragrafi 35-37, qualora una banca che funge da agente in un'operazione SFT non fornisca alcun indennizzo o garanzia personale a nessuna delle parti interessate, la banca non presenta esposizioni a fronte dell'operazione SFT e quindi non è tenuta a computare tale operazione nella misura dell'esposizione.

<sup>25</sup> Ciò potrebbe accadere nel caso in cui la garanzia reale ricevuta venga gestita dalla banca a nome proprio o per conto proprio, anziché per conto del cliente o del debitore (ad esempio riutilizzata in nuove operazioni di prestito o gestita all'interno di pool non segregati di garanzie reali, contante o titoli).

<sup>26</sup> Essi corrispondono agli FCC del metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2, con l'applicazione di una soglia minima del 10%. La soglia minima del 10% riguarda gli impegni revocabili incondizionatamente dalla banca in qualsiasi momento senza preavviso, o che prevedono di fatto la revoca automatica in caso di deterioramento del merito creditizio del debitore. A tali impegni è applicabile un FCC dello 0% nel quadro dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio.

## Requisiti di informativa pubblica

40. Le banche saranno tenute a comunicare pubblicamente il rispettivo indice di leva finanziaria di Basilea 3 su base consolidata a partire dal 1° gennaio 2015.

41. Al fine di consentire agli operatori di mercato di raccordare le informazioni sull'indice di leva finanziaria con le situazioni contabili pubblicate dalle banche nei vari periodi, nonché di raffrontare l'adeguatezza patrimoniale delle banche di giurisdizioni che applicano regimi contabili diversi, è importante che le banche adottino un'informativa coerente e uniforme sulle principali componenti dell'indice di leva finanziaria, raccordando al tempo stesso tale informativa con le situazioni contabili pubblicate.

42. Allo scopo di favorire la coerenza e la fruibilità delle informazioni pubblicate relativamente alla composizione dell'indice di leva finanziaria, nonché di attenuare il rischio che l'impiego di formati diversi pregiudichi l'obiettivo di una migliore informativa, il Comitato di Basilea ha stabilito che ai fini della pubblicazione dell'indice di leva finanziaria le banche con operatività internazionale si avvalgano di schemi di segnalazione comuni.

43. I requisiti di informativa pubblica prevedono:

- una **tavola di raffronto sintetico** che fornisce un ragguglio tra il totale dell'attivo di bilancio delle banche e le loro esposizioni in termini di leva finanziaria;
- uno **schema comune di segnalazione** che fornisce una scomposizione dei principali elementi dell'indice di leva finanziaria;
- un **obbligo di raccordo** che descriva dettagliatamente la/le fonte/i di differenze significative tra il totale dell'attivo di bilancio risultante dalle situazioni contabili pubblicate dalle banche e le esposizioni in bilancio indicate nello schema comune di segnalazione;
- **altre informazioni** indicate di seguito.

### (i) Entrata in vigore, frequenza e modalità dell'informativa pubblica

44. Le autorità nazionali provvederanno a rendere obbligatori i requisiti di informativa pubblica contenuti nel presente documento entro e non oltre il 1° gennaio 2015. Le banche saranno tenute a conformarsi a partire dalla data di pubblicazione della prima serie di situazioni contabili relative a una data di bilancio corrispondente o successiva al 1° gennaio 2015.

45. *Frequenza dell'informativa pubblica* – A eccezione del requisito di frequenza trimestrale obbligatoria di cui al successivo paragrafo 46, le informazioni richieste ai sensi del presente documento devono essere pubblicate dalle banche con la stessa frequenza di, e in concomitanza con, la pubblicazione delle rispettive relazioni finanziarie (ossia di norma con cadenza trimestrale o semestrale).

46. Nell'ambito del terzo pilastro (disciplina di mercato) di Basilea 2, le grandi banche sono tenute al rispetto di requisiti minimi di informativa che impongono la pubblicazione trimestrale dei coefficienti patrimoniali e degli elementi principali che li compongono, a prescindere dalla frequenza di pubblicazione delle situazioni contabili<sup>27</sup>. Poiché l'indice di leva finanziaria è un'importante misura supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio, il Comitato ha convenuto che il medesimo requisito di frequenza previsto dal terzo pilastro si applichi anche all'indice di leva finanziaria. Questo requisito aggiuntivo si considererà soddisfatto laddove una banca come minimo pubblichi trimestralmente, indipendentemente dalla frequenza di pubblicazione delle relazioni finanziarie, i tre elementi seguenti: 1) numeratore (patrimonio Tier 1); 2) denominatore (misura dell'esposizione); e

<sup>27</sup> Per i requisiti di informativa pubblica previsti nel terzo pilastro di Basilea 2, cfr. il paragrafo 818 di Basilea 2.

3) indice di leva finanziaria di Basilea 3, conformemente al paragrafo 6. Come minimo, tali informazioni vanno fornite con riferimento ai dati di fine trimestre, unitamente ai dati analoghi relativi alla fine dei tre trimestri precedenti. Nondimeno, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le banche potranno utilizzare calcoli più frequenti (ad esempio medie giornaliere o mensili), a condizione che lo facciano in modo sistematico.

47. *Modalità dell'informativa pubblica* – L'informativa pubblica prevista dal presente documento dovrà essere inserita nelle situazioni contabili pubblicate o, come minimo, queste ultime dovranno contenere un collegamento diretto all'informativa completa riportata sul sito internet della banca o all'interno di comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili.

48. Le banche dovranno pubblicare sul proprio sito internet, o all'interno di comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili, un archivio aggiornato di tutti gli schemi di raccordo, gli schemi di segnalazione e le tavole esplicative relativi ai periodi di segnalazione precedenti. Indipendentemente dalla modalità di pubblicazione (situazioni contabili pubblicate, siti internet delle banche o comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili), tutte le informazioni dovranno essere riportate utilizzando gli schemi definiti di seguito.

## (ii) Schemi di segnalazione

49. Le sezioni seguenti illustrano la tavola di raffronto sintetico, lo schema comune di segnalazione e la corrispondente tabella esplicativa, il raccordo qualitativo e gli altri requisiti che collettivamente assicurano la trasparenza dei valori utilizzati nel calcolo dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3 rispetto ai valori impiegati nei bilanci pubblicati dalle banche.

50. Il perimetro di consolidamento dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3, come stabilito nel paragrafo 8, può essere diverso dal perimetro di consolidamento utilizzato ai fini del bilancio di esercizio. Possono altresì esservi differenze tra i criteri di misurazione delle attività presenti nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio pubblicato e i criteri di misurazione utilizzati ai fini dell'indice di leva finanziaria (ad esempio per effetto di differenze in termini di coperture ammesse, compensazione o riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito). Inoltre, al fine di rilevare adeguatamente la leva finanziaria incorporata, l'indice di leva finanziaria considera sia le esposizioni in bilancio che quelle fuori bilancio.

51. Gli schemi presentati di seguito sono concepiti in modo da risultare sufficientemente flessibili e poter essere impiegati a prescindere dai principi contabili utilizzati; essi garantiscono inoltre coerenza e proporzionalità rispetto alla complessità del bilancio della banca segnalante<sup>28</sup>.

## (iii) Tavola di raffronto sintetico

52. Applicando i valori di fine periodo (ad esempio fine trimestre), le banche pubblicano un prospetto di raccordo tra le attività in bilancio riportate nelle situazioni contabili pubblicate e la misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria come indicato nella tabella 1. Specificatamente:

- la riga 1 riporta le attività consolidate totali della banca secondo quanto pubblicato nel bilancio di esercizio;
- la riga 2 riporta gli aggiustamenti relativi agli investimenti in entità bancarie, finanziarie, assicurative o commerciali consolidate a fini contabili, ma esterne al perimetro di consolidamento prudenziale stabilito nei paragrafi 9 e 16;

<sup>28</sup> Nello specifico, viene definito uno schema comune, ma in sede di raccordo le banche sono tenute a spiegare qualitativamente ogni eventuale differenza significativa tra le attività di bilancio totali rilevate nelle situazioni contabili pubblicate e le esposizioni in bilancio considerate ai fini dell'indice di leva finanziaria.

- la riga 3 riporta gli aggiustamenti relativi alle eventuali attività fiduciarie iscritte in bilancio in base ai criteri contabili adottati dalla banca, ma escluse dalla misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria, come descritto nella nota 4 a piè di pagina;
- le righe 4 e 5 riportano gli aggiustamenti relativi a, rispettivamente, strumenti finanziari derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli (ossia pronti contro termine e altre operazioni analoghe di prestito garantito);
- la riga 6 riporta l'importo dell'equivalente creditizio delle poste fuori bilancio, determinato conformemente con il paragrafo 39;
- la riga 7 riporta eventuali altri aggiustamenti;
- la riga 8 riporta l'esposizione nell'ambito dell'indice di leva finanziaria, che corrisponde alla somma delle voci precedenti. Ciò dovrebbe essere altresì coerente con la riga 22 della tabella 2 riportata di seguito.

Raffronto sintetico tra attività contabili e misura dell'esposizione ai fini dell'indice di leva finanziaria

Tabella 1

	Voce	Nella valuta pertinente
1	Attività consolidate totali, come da bilancio di esercizio pubblicato	
2	Aggiustamenti relativi a investimenti in entità bancarie, finanziarie, assicurative o commerciali consolidate a fini contabili, ma esterne al perimetro di consolidamento prudenziale	
3	Aggiustamenti relativi ad attività fiduciarie iscritte in bilancio in base ai criteri contabili adottati, ma escluse dalla misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria	
4	Aggiustamenti per strumenti finanziari derivati	
5	Aggiustamento per operazioni di finanziamento tramite titoli (pronti contro termine e operazioni analoghe di prestito garantito)	
6	Aggiustamento per poste fuori bilancio (conversione in equivalente creditizio delle esposizioni fuori bilancio)	
7	Altri aggiustamenti	
<b>8</b>	<b>Esposizione ai fini dell'indice di leva finanziaria</b>	

(iv) Schema comune di segnalazione, tabella esplicativa, raccordo e altri requisiti

53. Le banche riportano, utilizzando la seguente tabella 2 e applicando i valori di fine periodo (ad esempio fine trimestre), una scomposizione delle seguenti esposizioni nell'ambito dell'indice di leva finanziaria: (a) esposizioni in bilancio; (b) esposizioni in derivati; (c) esposizioni SFT; e (d) poste fuori bilancio. Le banche devono altresì riportare il proprio patrimonio di base (Tier 1), le esposizioni complessive e l'indice di leva finanziaria.

54. L'indice di leva finanziaria di Basilea 3 per il trimestre, espresso in percentuale e calcolato conformemente al paragrafo 6, va riportato alla riga 22.

55. *Raccordo con il bilancio di esercizio pubblicato* – Le banche sono tenute a comunicare e a descrivere dettagliatamente le fonti delle differenze significative tra le attività totali di bilancio (al netto dei derivati in bilancio e delle attività SFT) riportate nel bilancio di esercizio e le esposizioni in bilancio riportate nella riga 1 dello schema comune di segnalazione.

56. *Cambiamenti periodici significativi nell'indice di leva finanziaria* – Le banche sono tenute a spiegare le principali determinanti di eventuali cambiamenti significativi nell'indice di leva finanziaria di



Basilea 3 osservati tra la fine del periodo di rilevazione precedente e la fine di quello corrente (a prescindere dal fatto che riguardino il numeratore e/o il denominatore).

Schema comune di segnalazione dell'indice di leva finanziaria		Tabella 2
	Voce	Indice di leva finanziaria
<b>Esposizioni in bilancio</b>		
1	Poste in bilancio (esclusi i derivati e le operazioni SFT, ma incluse le garanzie reali)	
2	(Importi delle attività dedotte nel calcolo del patrimonio di base (Tier 1) di Basilea 3)	
3	<b>Esposizioni in bilancio totali</b> (esclusi derivati e operazioni SFT) (somma delle righe 1 e 2)	
<b>Esposizioni in derivati</b>		
4	Costo di sostituzione connesso a <i>tutte</i> le operazioni in derivati (ossia al netto dei margini di variazione in contante idonei)	
5	Importi delle maggiorazioni per l'EPF connesse a <i>tutte</i> le operazioni in derivati	
6	Garanzie reali fornite a fronte delle operazioni in derivati laddove siano state dedotte dalle attività in bilancio in base ai criteri contabili adottati	
7	(Deduzioni dei crediti connessi con i margini di variazione in contante versati nelle operazioni in derivati)	
8	(Esposizione esentata nei confronti della CCP delle negoziazioni regolate per conto della clientela)	
9	Importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti al netto degli aggiustamenti	
10	(Compensazioni sui nozionali effettivi aggiustati e deduzioni di maggiorazioni relative a derivati su crediti venduti)	
11	<b>Esposizioni totali in derivati (somma delle righe da 4 a 10)</b>	
<b>Esposizioni connesse a operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)</b>		
12	Attività SFT lorde (senza riconoscimento della compensazione), al netto degli aggiustamenti per le operazioni contabilizzate come vendite	
13	(Importi compensati dei debiti e dei crediti in contante delle attività SFT lorde)	
14	Esposizione RCC per attività SFT	
15	Esposizioni per operazioni in cui la banca funge da agente	
16	<b>Esposizioni totali connesse a operazioni di finanziamento tramite titoli (somma delle righe da 12 a 15)</b>	
<b>Altre esposizioni fuori bilancio</b>		
17	Esposizione fuori bilancio in termini di importo nozionale lordo	
18	(Aggiustamenti per conversioni in equivalenti creditizi)	
19	<b>Poste fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18)</b>	
<b>Patrimonio ed esposizioni totali</b>		
20	<b>Patrimonio di base (Tier 1)</b>	
21	<b>Esposizioni totali (somma delle righe 3, 11, 16 e 19)</b>	
<b>Indice di leva finanziaria</b>		
22	<b>Indice di leva finanziaria di Basilea 3</b>	

57. La tabella fornisce una spiegazione di ciascuna riga dello schema di segnalazione facendo riferimento ai paragrafi pertinenti delle disposizioni relative all'indice di leva finanziaria di Basilea 3 stabilite nel presente documento.

Tabella esplicativa dello schema comune di segnalazione

Tabella 3

Spiegazione delle singole voci dello schema comune di segnalazione

Riga	Spiegazione
1	Attività in bilancio conformemente al paragrafo 15
2	Deduzioni dal patrimonio Tier 1 di Basilea 3 determinate in base ai paragrafi 9 e 16 ed escluse dalla misura dell'esposizione dell'indice di leva finanziaria, riportate con segno negativo
3	Somma delle righe 1 e 2
4	Costo di sostituzione (CS) relativo a <i>tutte</i> le operazioni in derivati (comprese le esposizioni rivenienti dalle operazioni descritte nel paragrafo 28), al netto dei margini di variazione in contante ricevuti e, ove applicabile, della compensazione bilaterale conformemente ai paragrafi 19-21 e 26
5	Importo delle maggiorazioni per tutte le esposizioni in derivati conformemente ai paragrafi 19-21
6	Importo maggiorato in base alle garanzie reali fornite conformemente al paragrafo 24
7	Deduzioni dei crediti connessi con i margini di variazione in contante versati in operazioni in derivati conformemente al paragrafo 26, riportate con segno negativo
8	Esposizioni da negoziazione esentate connesse al lato nei confronti della CCP di operazioni in derivati rivenienti da operazioni regolate per conto della clientela conformemente al paragrafo 27, riportate con segno negativo
9	Importo nozionale effettivo aggiustato (ossia importo nozionale effettivo ridotto in misura pari all'eventuale variazione negativa del fair value) per i derivati su crediti venduti, conformemente al paragrafo 30
10	Compensazioni sui nozionali effettivi aggiustati dei derivati su crediti venduti conformemente al paragrafo 30 e maggiorazioni dedotte relative a derivati su crediti venduti conformemente al paragrafo 31, riportate con segno negativo
11	Somma delle righe da 4 a 10
12	Attività SFT lorde senza riconoscere alcuna compensazione diversa dalla novazione con QCCP, come indicato nella nota 19, al netto di determinati titoli ricevuti come stabilito al paragrafo 33 (i) e degli aggiustamenti per eventuali operazioni contabilizzate come vendite, come stabilito al paragrafo 34
13	Debiti e crediti relativi ad attività SFT lorde compensati conformemente al paragrafo 33 (i), riportati con segno negativo
14	Misura del rischio di controparte per le operazioni SFT determinato in base al paragrafo 33 (ii)
15	Importo dell'esposizione per operazioni in cui la banca funge da agente, determinato conformemente ai paragrafi 35-37
16	Somma delle righe 12-15
17	Importi delle esposizioni fuori bilancio totali su base nozionale lorda, al lordo di eventuali aggiustamenti per fattori di conversione del credito conformemente al paragrafo 39
18	Riduzione dell'importo lordo delle esposizioni fuori bilancio dovuta all'applicazione di fattori di conversione del credito di cui al paragrafo 39
19	Somma delle righe 17 e 18
20	Patrimonio di base (Tier 1), determinato conformemente con il paragrafo 10
21	Somma delle righe 3, 11, 16 e 19
22	Indice di leva finanziaria di Basilea 3 conformemente al paragrafo 54

58. In generale, per assicurare che la tabella di raffronto sintetico, lo schema comune di segnalazione e la tabella esplicativa<sup>29</sup> rimangano comparabili fra le varie giurisdizioni, non dovrebbero essere apportate modifiche da parte delle banche nella pubblicazione dell'indice di leva finanziaria.

<sup>29</sup> Le singole banche non sono tenute a rendere pubblica la tabella esplicativa.

Tuttavia, le autorità nazionali possono scegliere, per la versione nazionale della tabella esplicativa, di fare riferimento alle disposizioni di attuazione delle varie sezioni dello schema Basilea 3 nella loro giurisdizione, a condizione di mantenere la stessa numerazione utilizzata nella prima colonna, in modo da consentire agli operatori di mercato di risalire facilmente allo schema concordato a livello internazionale. Le banche non potranno aggiungere, eliminare o modificare le definizioni di nessuna riga della tabella di raffronto sintetico e dello schema comune di segnalazione utilizzati nella loro giurisdizione. Ciò eviterà divergenze in grado di compromettere gli obiettivi di coerenza e comparabilità.

## Disposizioni transitorie

59. Il periodo di transizione per l'indice di leva finanziaria è iniziato il 1° gennaio 2011. Il Comitato sta utilizzando tale periodo per monitorare su base semestrale i dati sull'indice di leva finanziaria delle banche al fine di valutare se la definizione e la calibrazione dell'indice di leva finanziaria minimo del 3% per il patrimonio di base (Tier 1) siano adeguate nell'arco di un intero ciclo del credito e per modelli di business diversi. Il Comitato seguirà attentamente anche i principi e le prassi contabili allo scopo di gestire eventuali differenze negli schemi contabili nazionali che rilevano ai fini della definizione e del calcolo dell'indice di leva finanziaria.

60. Il periodo di transizione comprende una fase di monitoraggio prudenziale e una fase di sperimentazione:

- la fase di monitoraggio prudenziale, iniziata il 1° gennaio 2011, è stata incentrata sull'elaborazione di schemi atti a rilevare in modo coerente le componenti delle definizioni concordate e il risultante indice;
- la fase di sperimentazione è iniziata il 1° gennaio 2013 e si concluderà il 1° gennaio 2017; durante tale periodo l'indice di leva e le sue componenti sono oggetto di segnalazione e monitoraggio, anche sotto il profilo dell'interazione con il requisito patrimoniale basato sul rischio. Come indicato in precedenza, i requisiti di informativa pubblica entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. Il Comitato seguirà da vicino la loro attuazione.

61. Alla luce dei risultati della fase di sperimentazione, eventuali adeguamenti finali della definizione e della calibrazione dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3 saranno effettuati entro il 2017 con l'obiettivo di trasformare l'indice in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro il 1° gennaio 2018, dopo un'appropriata verifica e calibrazione.

## Allegato

### Riferimenti

Per maggiore chiarezza, il presente allegato richiama le disposizioni di Basilea 2 applicabili ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3.

### Esposizioni in derivati

#### Fattori di maggiorazione per la determinazione dell'esposizione potenziale futura

1. A seconda della durata residua, agli strumenti finanziari derivati si applicano i seguenti fattori di maggiorazione:

	Tassi di interesse	Cambi e oro	Azioni	Metalli preziosi (escluso l'oro)	Altre merci
Fino a un anno	0,0%	1,0%	6,0%	7,0%	10,0%
Oltre un anno e fino a cinque anni	0,5%	5,0%	8,0%	7,0%	12,0%
Oltre cinque anni	1,5%	7,5%	10,0%	8,0%	15,0%

Note:

1. Per i contratti con ripetuti scambi di pagamenti in conto capitale i fattori devono essere moltiplicati per il numero dei pagamenti restanti ai termini del contratto.
2. Per i contratti strutturati in modo da regolare le esposizioni in essere a specifiche date di pagamento, cosicché il valore di mercato risulti di volta in volta azzerato, la durata residua è fatta uguale al periodo di tempo restante fino alla successiva data di regolamento. Nel caso di contratti su tassi di interesse con durata residua superiore a un anno che corrispondono ai criteri suddetti, il fattore di maggiorazione è soggetto a un limite inferiore dello 0,5%.
3. I contratti a termine, gli swap, le opzioni acquistate e gli strumenti derivati analoghi non contemplati da alcuna colonna della matrice vanno trattati come "Altre merci".
4. Non è calcolata alcuna esposizione creditoria futura potenziale per gli swap su tassi di interesse variabile/variabile in un'unica valuta. In questo caso l'esposizione viene determinata solo sulla base del valore corrente di mercato del contratto.

2. Le autorità di vigilanza si premureranno di assicurare che le maggiorazioni siano basate sugli importi nozionali effettivi e non apparenti. Nei casi in cui l'ammontare nozionale è soggetto a effetto di leva o comunque amplificato dalla struttura della transazione, le banche devono impiegare l'ammontare nozionale effettivo nel determinare l'esposizione futura potenziale.

3. Ai derivati su crediti riferiti a un'unica entità (single-name) si applicano i seguenti fattori di maggiorazione:

	Acquirente della protezione	Venditore della protezione
<b>Total return swap</b>		
Attività di riferimento qualificata	5%	5%
Attività di riferimento non qualificata	10%	10%
<b>Credit default swap</b>		
Attività di riferimento qualificata	5%	5%**
Attività di riferimento non qualificata	10%	10%**

La scadenza residua non influenza i fattori di maggiorazione.

\*\* La maggiorazione si applica al venditore di protezione di un credit default swap unicamente quando si applica la clausola di closeout dei rapporti in occasione del fallimento dell'acquirente di protezione mentre il debitore di riferimento del contratto è ancora solvibile. In tal caso, l'importo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni non potrà essere superiore all'ammontare dei premi non pagati.

4. Nel caso in cui il derivato su crediti sia del tipo first-to-default, la maggiorazione è determinata in funzione dell'attività compresa nel paniere di rischi sottostante che presenta il peggior merito creditizio; in altri termini, se nel paniere sono presenti poste non qualificate, si deve usare la maggiorazione relativa all'attività di riferimento (reference obligation) non qualificata. Per le transazioni del tipo second-to-default e per quelle che si riferiscono a un numero successivo di inadempienze (nth-to-default), le attività sottostanti devono essere ordinate sempre sulla base del merito creditizio, ossia il debitore caratterizzato dal secondo peggiore merito creditizio determinerà la maggiorazione per la transazione second-to-default, e così via.

5. La categoria "titoli qualificati" comprende i titoli emessi da enti del settore pubblico e da banche multilaterali di sviluppo, nonché i titoli:

- classificati di qualità adeguata<sup>30</sup> da almeno due agenzie di rating specificate dall'autorità di vigilanza nazionale; oppure
- (subordinatamente al controllo dell'autorità di vigilanza) classificati di qualità adeguata da un'agenzia di rating e di qualità non meno che adeguata da un'altra agenzia specificata dall'autorità nazionale; oppure
- (subordinatamente al benessere dell'autorità di vigilanza) non classificati da un'agenzia di rating ma giudicati di qualità adeguata dalla banca segnalante, *sempreché* l'emittente abbia valori quotati in una borsa riconosciuta.

6. È compito delle rispettive autorità di vigilanza sorvegliare la corretta applicazione di detti criteri di idoneità, specie in relazione all'ultimo caso, ove la classificazione iniziale è sostanzialmente lasciata all'apprezzamento della banca segnalante. Le autorità nazionali potranno altresì includere discrezionalmente nella categoria "titoli qualificati" i titoli di debito emessi da banche situate in paesi che applicano il presente Schema, con la condizione esplicita che gli organi di vigilanza di tali paesi adottino immediate misure correttive qualora una banca non soddisfi i requisiti relativi all'indice di leva finanziaria stabiliti nello Schema stesso. Analogamente, le autorità nazionali avranno la facoltà di includere nella categoria "titoli qualificati" i titoli di debito emessi da società di intermediazione mobiliare soggette a regole equivalenti.

<sup>30</sup> Ad esempio, classificati almeno "Baa" da Moody's e almeno "BBB" da Standard and Poor's.

7. In aggiunta, la categoria "titoli qualificati" comprende i titoli degli emittenti che si ritiene abbiano un merito di credito equivalente all'*investment grade* e sottoposti a disposizioni di vigilanza e regolamentari comparabili a quelle contenute nel presente schema.

### Compensazione bilaterale

8. Ai fini dell'indice di leva finanziaria, si applica quanto segue:

- (a) le banche possono compensare le transazioni soggette a novazione, in virtù della quale le obbligazioni fra una banca e la sua controparte di consegnare una certa moneta a una certa data di valuta sono automaticamente compensate con tutte le altre obbligazioni nella stessa moneta e con la stessa data di valuta, creando una nuova obbligazione unica che sostituisce legalmente le obbligazioni lorde originarie;
- (b) le banche possono altresì compensare le transazioni soggette a una qualche forma giuridicamente valida di compensazione diversa da quella definita sub a), comprese altre forme di novazione;
- (c) in entrambi i casi (a) e (b) una banca deve poter dimostrare alla propria autorità di vigilanza che dispone di:
  - (i) un contratto o accordo di compensazione con la controparte che genera un'unica obbligazione giuridica a partire da tutte le transazioni contemplate, cosicché la banca avrà il diritto di ricevere ovvero l'obbligo di pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole transazioni nel caso in cui la controparte si renda inadempiente per causa di insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe;
  - (ii) pareri legali scritti e argomentati secondo cui, in caso di vertenza legale, le competenti autorità giudiziarie e amministrative riconosceranno che l'esposizione della banca è costituita da tale ammontare netto ai sensi della:
    - legge della giurisdizione in cui ha sede la controparte e, qualora sia coinvolta la filiale estera di una controparte, anche la legge della giurisdizione in cui è ubicata tale filiale;
    - legge che regola le singole transazioni;
    - legge che regola il contratto o l'accordo necessario per effettuare la compensazione.L'autorità di vigilanza nazionale, ove necessario previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti, dovrà poter accertare che la compensazione abbia efficacia ai sensi della legislazione di ciascuna delle giurisdizioni rilevanti<sup>31</sup>;
  - (iii) procedure atte ad assicurare che le caratteristiche giuridiche degli accordi di compensazione siano oggetto di regolare riesame alla luce di eventuali modifiche della legislazione rilevante.

9. I contratti che prevedono clausole walkaway – ossia disposizioni che permettono a una controparte non inadempiente di effettuare solo pagamenti limitati, o di non effettuare alcun pagamento in favore dell'inadempiente quand'anche questo risulti creditore netto – non sono ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti relativi all'indice di leva finanziaria in base a questo Schema.

<sup>31</sup> Pertanto, qualora una delle autorità non fosse persuasa dell'efficacia giuridica ai termini della legge della propria giurisdizione, il contratto o accordo di compensazione non soddisferebbe questa condizione e nessuna delle due controparti potrebbe ottenerne il riconoscimento ai fini di vigilanza.

10. L'esposizione creditoria per le transazioni a termine compensate bilateralmente è calcolata come somma dei costi netti di sostituzione ai prezzi correnti di mercato, se di segno positivo, più una maggiorazione basata sul capitale nozionale sottostante. La maggiorazione per le transazioni compensate ( $A_{netto}$ ) è uguale alla media ponderata della maggiorazione lorda ( $A_{lordo}$ ) e della maggiorazione lorda corretta per il rapporto fra costo di sostituzione corrente netto e costo di sostituzione corrente lordo (RNL), come indicato nella formula seguente:

$$A_{netto} = 0,4 \cdot A_{lordo} + 0,6 \cdot RNL \cdot A_{lordo}$$

dove:

$RNL$  = costo di sostituzione corrente netto/costo di sostituzione corrente lordo per le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci<sup>32</sup>

$A_{lordo}$  = somma delle singole maggiorazioni (calcolate moltiplicando gli importi nozionali di capitale per i fattori appropriati di cui ai paragrafi 1-7 del presente allegato) per tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci con una controparte.

11. Ai fini del calcolo dell'esposizione futura potenziale verso una controparte di compensazione per contratti a termine in cambi e altri contratti analoghi, in cui il capitale nozionale equivale ai flussi di cassa, il capitale nozionale è definito come introito netto dovuto in ciascuna moneta a ciascuna data di valuta. Ciò in ragione del fatto che contratti di segno opposto nella stessa moneta aventi la medesima data di scadenza comportano una minore esposizione futura potenziale, così come una minore esposizione corrente.

## Esposizioni connesse a operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)<sup>33</sup>

12. *Accordo quadro di compensazione idoneo*: gli effetti degli accordi bilaterali di compensazione per le operazioni SFT saranno riconosciuti caso per caso a seconda della controparte, purché siano legalmente opponibili in ogni giurisdizione competente al verificarsi dell'evento di default e indipendentemente dalla natura di quest'ultimo (insolvenza o fallimento della controparte). Oltre a ciò, gli accordi di compensazione devono:

- (a) assicurare alla parte non inadempiente il diritto di sospendere e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'evento di default, inclusi l'insolvenza o il fallimento della controparte;
- (b) assicurare la compensazione tra i profitti e le perdite sulle operazioni (compresi quelli sul valore delle eventuali garanzie reali) sospese o chiuse ai sensi del relativo accordo, così che un solo importo netto sia dovuto da una controparte all'altra;
- (c) consentire la pronta escussione o compensazione della garanzia reale al verificarsi dell'evento di default;

<sup>32</sup> Le autorità nazionali possono lasciare la scelta se calcolare l'RNL a livello di singola controparte ovvero su base aggregata per tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci. Laddove venga consentita tale opzione, il metodo prescelto da un'istituzione deve essere impiegato in modo uniforme. Nel quadro dell'approccio aggregato le esposizioni correnti nette di segno negativo verso determinate controparti non possono essere utilizzate per compensare posizioni di segno positivo verso altre controparti, ossia per ciascuna controparte l'esposizione corrente netta utilizzata nel calcolo di RNL è il valore maggiore fra il costo di sostituzione netto e zero. Inoltre, l'RNL va applicato individualmente a ciascun accordo di compensazione giuridicamente efficace in modo che l'ammontare equivalente di credito sia assegnato alla dovuta categoria di ponderazione per il rischio di controparte.

<sup>33</sup> Le disposizioni relative agli accordi quadro di compensazione (MNA) idonei per le operazioni SFT sono intese per il calcolo della maggiorazione di controparte della misura dell'esposizione di tali operazioni come indicato esclusivamente al paragrafo 33 (ii).

- d) avere, analogamente ai diritti derivanti dalle condizioni richieste ai punti a) e c), efficacia giuridica in ogni giurisdizione competente al verificarsi dell'evento di default, indipendentemente dall'insolvenza o dal fallimento della controparte.
13. La compensazione tra posizioni del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione sarà ammessa solo se le transazioni oggetto della compensazione soddisfano le seguenti condizioni:
- (a) tutte le operazioni sono rivalutate giornalmente a prezzi correnti di mercato;
- (b) gli strumenti utilizzati come garanzia per l'operazione sono ammessi fra le garanzie finanziarie nel portafoglio bancario.

## Poste fuori bilancio

14. Ai fini dell'indice di leva finanziaria le poste fuori bilancio sono convertite in "equivalenti creditizi" mediante l'impiego di fattori di conversione creditizia (FCC).
15. Alle aperture di credito diverse dalle linee di liquidità legate a cartolarizzazioni e aventi scadenza originaria non superiore a un anno e a quelle con scadenza originaria superiore a un anno si applicheranno, rispettivamente, FCC del 20 e del 50%. Tuttavia, gli impegni revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista di fatto l'interruzione automatica dell'esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, avranno un FCC del 10%<sup>34</sup>.
16. I sostituti diretti del credito, come le garanzie generali del debito (comprese le lettere di credito standby con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e titoli) e le accettazioni (comprese le girate aventi carattere di accettazioni) riceveranno un FCC del 100%.
17. Le operazioni di acquisto di attività a termine, gli impegni di deposito a termine e le parti non pagate di azioni e titoli sottoscritti, che rappresentano impegni a utilizzo certo, riceveranno un FCC del 100%.
18. Gli impegni collegati a talune transazioni (come performance bond, bid bond, garanzie e lettere di credito standby relative a operazioni determinate) saranno assoggettati a un FCC del 50%.
19. Le note issuance facilities (NIF) e le revolving underwriting facilities (RUF) ricevono un FCC del 50%.
20. Alle lettere di credito autoliquidanti per transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari nei quali la spedizione della merce ha funzione di garanzia) si applica un FCC del 20% sia alla banca ordinante che alla banca confermante.
21. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posta fuori bilancio, le banche devono impiegare il minore fra i due FCC applicabili.
22. Tutte le esposizioni fuori bilancio derivanti da cartolarizzazione, eccetto le linee di liquidità ammesse o gli anticipi per cassa da parte del servicer, come indicato ai paragrafi 576 e 578 di Basilea 2, ricevono un FCC del 100%. Tutte le linee di liquidità ammesse ricevono un FCC del 50%. Le autorità di vigilanza hanno inoltre la possibilità di applicare un FCC del 10% agli anticipi per cassa del servicer non utilizzati o alle facilitazioni revocabili incondizionatamente e senza preavviso.

<sup>34</sup> In alcuni paesi le aperture di credito al dettaglio sono considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata.